



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 223

OGGETTO: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO PROPOSTO DA SALERNITANA CALCIO 1919 SPA C/ MINISTERO DELL'INTERNO ED ALTRI - PROVVEDIMENTI (Pro. N. 2007/237)

L'anno duemilasette addi ventitre del mese di Febbraio, alle ore 12:20 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DÉ MAÍO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

P
P
P
P
P
P
P
A
P
A

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

PREMESSO:

CHE la Società Salernitana Calcio 1919 S.P.A., in persona del Presidente p.t. dott. Antonio Lombardi, ha proposto ricorso, R.G. 272/2007, contro il Ministero dell'Interno ed altri, dinanzi al TAR Campania -Sezione di Salerno- per l'annullamento - previa sospensione ed adozione di idonee misure cautelari provvisorie- anche inaudita altera parte- del provvedimento del 08.02.2007 emesso dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nella parte in cui ha dichiarato non idoneo lo stadio Arechi di Salerno allo svolgimento delle partite in presenza del pubblico nonché contro e per l'annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e consequenziale;

CHE in data 17.02.2007, sentiti la Società ricorrente e l'Avvocatura del Comune di Salerno, il Presidente della I sezione del TAR Campania Salerno-, ha provveduto sull'istanza inaudita altera parte con decreto n. 165/2007 ed ha fissato l'udienza camerale per il giorno 01.03.2007;

RITENUTO opportuno che il Comune di Salerno intervenga nel giudizio de quo ad adiuvandum al fine di sostenere le ragioni della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;

VISTO che ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n° 267 del 18/8/00 sulla presente proposta il Direttore del Settore Avvocatura esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica dell'atto,

DELIBERA

1) **PRENDERE ATTO** del ricorso R.G. n. 272/2007 proposto dinanzi al TAR Campania dalla SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. contro il Ministero Dell'Interno ed altri ;

2) **DISPORRE** la costituzione in giudizio dell'Ente affidando l'incarico all'Avvocatura Comunale.

3) **AUTORIZZARE** il Sindaco a costituirsi in nome e per conto del Comune.

Settore Avvocatura

Visto per la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. del 18.8.2000
N° 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Fasc. 46/07

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base del parere tecnico espresso.

Il Segretario Generale